

Il divorzio: cosa cambia dopo la riforma

Il 22 aprile u.s. la Camera dei deputati ha approvato in via definitiva il disegno di legge avente ad oggetto “*Disposizioni in materia di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio nonché di comunione tra i coniugi*”, che entrerà in vigore concluso il periodo di *vacatio legis* di quindici giorni dopo la sua pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana prevista nei prossimi giorni.

Per una più agevole comprensione delle modifiche introdotte da quest’ultima riforma nell’ambito del diritto di famiglia, il Settore Civile della Camera dei Minori e della Famiglia di Roma ha elaborato uno schema nel quale sono evidenziate le novità:

RIFERIMENTO NORMATIVO	TESTO ORIGINARIO	TESTO MODIFICATO
Art. 3, numero 2), lett. b) della legge 1/12/1970, n. 898	In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protrate ininterrottamente da almeno <i>tre anni a far tempo dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.</i> L’eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta.	<i>dodici mesi dall’avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale.</i>

RIFERIMENTO NORMATIVO	TESTO ORIGINARIO	TESTO MODIFICATO
Art. 191 c.c.	Inserito nuovo comma	<p><i>Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione.</i></p>

Il presupposto di trentasei mesi di separazione ininterrotta per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio è ampiamente ridotto: dodici mesi dalla comparizione dei coniugi all'udienza presidenziale in caso di separazione giudiziale; sei mesi in caso di separazione consensuale ovvero quando la separazione personale sia stato trasformata da giudiziale in consensuale.

Rispetto alla precedente disciplina, il nuovo comma dell'art. 191 del c.c. anticipa lo scioglimento della comunione legale tra i coniugi al momento dell'autorizzazione da parte del presidente del tribunale a vivere separati in caso di separazione giudiziale, ovvero alla data di sottoscrizione del verbale di separazione consensuale subordinandone gli effetti alla omologazione del tribunale. Non sarà più necessario attendere per lo scioglimento della comunione, rispettivamente, la sentenza di separazione ovvero il provvedimento di omologazione del verbale di separazione.



Il regime transitorio del disegno di legge prevede che le disposizioni trovino applicazione ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, anche nei casi in cui il procedimento di separazione che ne costituisce il presupposto risulti ancora pendente alla medesima data.

Roma, 30 aprile 2015

Avv. Alessia Lombardi